

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SANITARIA, GESTIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO AMBIENTALE E FAUNISTICO DEI CAVALLINI DELLA GIARA**

CIG: BCA17E4063

CUP: J21G26000130002

DISCIPLINARE DI GARA

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

INDICE

PREMESSE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA	4
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SARDEGNACAT	4
1.2 DOTAZIONI TECNICHE	6
1.3 IDENTIFICAZIONE	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA	7
2.2 CHIARIMENTI	8
2.3 COMUNICAZIONI	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO	9
3.1 DURATA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
3.2 REVISIONE DEI PREZZI	10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	11
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	12
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	13
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	14
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	15
7. AVVALIMENTO	15
8. SUBAPPALTO.....	16
9. GARANZIA PROVVISORIA	17
10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	19
11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	19
12. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	20
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO	21
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	22
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	23

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	24
14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE	24
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	25
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	26
15. OFFERTA TECNICA	28
16. OFFERTA ECONOMICA	29
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	30
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	30
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	30
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	31
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	31
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	31
19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	32
20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	32
21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	32
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	33
23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	33
24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	34
25. CODICE DI COMPORTAMENTO	35
26. ACCESSO AGLI ATTI	35
27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	35
28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

PREMESSE

Con determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Produzioni Equine n. del , è stata disposta l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, GESTIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E FAUNISTICO DEI CAVALLINI DELLA GIARA.

Lotto	CIG	Oggetto lotto	Importo a base di gara I.V.A. esclusa
1	BCA17E4063	SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, GESTIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E FAUNISTICO DEI CAVALLINI DELLA GIARA	€ 286.885,20

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD) per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche Piattaforma SardegnaCAT) accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi> tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara e allegati.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi ex art. 108, comma 2 del D.lgs 36/2023.

La durata del procedimento è prevista pari a 3 (tre) mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'altopiano della Giara.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura, le modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, la procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto per l'aggiudicazione.

Il Responsabile Unico di Progetto è il dott. Marco Piras, indirizzo e-mail marcopiras@asvisardegna.it

Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento è il Dott. Marco Piras, indirizzo e-mail marcopiras@asvisardegna.it

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

La presente procedura di gara verrà espletata utilizzando la nuova piattaforma di e-procurement della Regione autonoma della Sardegna, SardegnaCAT, accessibile all'indirizzo <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>, pertanto ogni riferimento alla Piattaforma nel presente Disciplinare è da intendersi al sistema raggiungibile al predetto link.

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE SARDEGNACAT

Il funzionamento della Piattaforma (PAD) SardegnaCat avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

Asvi Sardegna - Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS)

C.F. e P.I. 02974870905

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma (PAD);
- utilizzo della Piattaforma (PAD) da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente disciplinare e a quanto previsto nel documento "Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna" disponibile sul sito www.sardegna.cat.it al link <https://sardegna.cat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>
- utilizzo della Piattaforma (PAD) da parte dell'operatore economico in maniera non conforme ai Manuali Operativi disponibili sulla Piattaforma e a quanto previsto nel documento "Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale" disponibile sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > "Condizioni generali di utilizzo" e scaricabile tramite il seguente link <https://sardegna.cat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/condizioni-general-di-utilizzo/100-condizioni-general-di-utilizzo>

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma (PAD) o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma (PAD) è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei seguenti documenti: Disciplina del sistema di e-procurement della Regione Autonoma della Sardegna, Condizioni generali di Registrazione e utilizzo del portale, che costituiscono parte integrante del presente disciplinare anche se non allegati al presente documento.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

La piattaforma (PAD) è sempre accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei Manuali operativi presenti nella Piattaforma SardegnaCat (PAD). In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma nel rispetto dei requisiti di configurazione richiesti e consultabili all'indirizzo: <https://www.sardegna.cat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp> e raggiungibili seguendo il percorso: Homepage – Requisiti minimi;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni);
- c) di avere un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) di avere un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE, la registrazione deve essere effettuata da tutte le imprese partecipanti al Raggruppamento Temporaneo di Impresa o del Consorzio di cui all'articolo 65 lett. b), c), d) del Codice o del Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In caso di avvalimento la registrazione deve essere effettuata anche dall'impresa ausiliaria.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati sulla Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nel documento "Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche" disponibile nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > OE_Guida alla registrazione e alla gestione anagrafiche", e scaricabile tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe/102-oe-guida-alla-registrazione-e-alla-gestione-anagrafiche>

Gli operatori economici possono registrarsi sulla Piattaforma tramite la sezione "Registrazione Operatori Economici" dell'homepage di SardegnaCAT (<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/>) oppure accedendo direttamente al seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/registrazione>.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il servizio a ciò deputato al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) oppure all'e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.

Agli operatori economici non ancora registrati sulla PAD che intendono partecipare alla procedura di gara si consiglia di effettuare la registrazione almeno 2 giorni lavorativi precedenti alla scadenza per la presentazione delle offerte.

Si raccomanda agli operatori economici concorrenti di verificare che nel processo di registrazione al portale, sia stato selezionato il fuso orario corretto (per le imprese aventi sede in Italia (GMT + 1:00) CET(Central Europe Time), Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Rome).

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 1 - Capitolato tecnico
- Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
- Allegato 3 - Schema di contratto;
- Allegato 4 - Dichiarazione antimafia
- Allegato 5 - Modulo attestazione pagamento imposta di bollo;
- Allegato 6 - Patto di Integrità
- Allegato 7 - Dichiarazione equivalenza tutele CCNL
- Allegato 8 - Dichiarazione impegno ex art. 102 dlgs_36_2023;
- Allegato 9 - Dichiarazione sostitutiva integrazione DGUE operatore Economico

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

La documentazione è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT al seguente link:
<https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/bandi>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, entro le ore 18:00 del giorno 31.08.2026 esclusivamente in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma denominata Messaggistica all'interno della RdO, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Si rinvia ai manuali disponibili sulla Piattaforma nella sezione "Informazioni" > " Manuali OE" > e scaricabili tramite il seguente link: <https://crc.regione.sardegna.it/manuali-operatori-economici> Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/>

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste pervenute con modalità diverse da quelle sopra indicate. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile richiedere supporto al numero verde +390516967016 (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00) o tramite e-mail: support@sardegnacat.zendesk.com.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra la stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la piattaforma SardegnaCAT e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, c. 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO.

La presente procedura ha per oggetto l'assistenza sanitaria, controllo e monitoraggio dei cavallini nel rispetto della feralità dei cavallini ovvero sul principio della minima interferenza umana, da effettuarsi con un Medico Veterinario al fine della gestione, salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio dei cavallini della Giara.

Tutte le attività a carico del soggetto aggiudicatario sono meglio specificate nel Capitolato Tecnico. Il servizio dovrà rispondere, pena l'esclusione, alle caratteristiche minime descritte nel Capitolato Tecnico d'Appalto. L'appalto è costituito da un unico lotto poiché non si presta ad essere suddiviso:

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Assistenza sanitaria, controllo e monitoraggio dei cavallini nel rispetto della feralità dei cavallini ovvero sul principio della minima interferenza umana, da effettuarsi con un Medico Veterinario al fine della gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio dei cavallini della Giara	92534000-3	P	€ 286.885,20
A) Importo totale soggetto a ribasso				€ 286.885,20
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0
A) + B) Importo complessivo a base di gara				€ 286.885,20

L'appalto è finanziato con le risorse di Bilancio dell'ASVI Sardegna, per le annualità 2026, 2027, 2028.

L'importo non comprende oneri per la sicurezza legati alle interferenze in quanto trattasi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione negli stessi luoghi dove si svolgono contemporaneamente le attività aziendali, pertanto i costi della sicurezza da interferenza sono pari a 0,00.

In caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità di esecuzione del servizio, tali da generare rischi da interferenza, l'ASVI Sardegna provvederà alla predisposizione del DUVRI (Documento unico valutazione rischi da interferenze). Tale documento potrà, inoltre, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del l'ASVI Sardegna.

Resterà invece onere dell'appaltatore, elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti all'esercizio della propria attività e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalla stessa.

Tutti i costi connessi alla realizzazione del servizio sono ricompresi nell'ambito delle risorse messe a bando e a disposizione dell'amministrazione per la procedura di gara.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari al 100% di tale importo. Per la stima si è fatto riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) settore CONSORZI AGRICOLI 2680, ed in particolare alle tabelle riferite alla qualifica professionale 6.4.2.1.0 - allevatori e operai specializzati degli allevamenti di bovini ed equini.

Nel caso in cui la ditta concorrente applichi un CCNL differente dovrà presentare l'apposita dichiarazione di equivalenza secondo il modello indicato al punto 14.

3.1 DURATA

La **durata del contratto è di 28 (ventotto) mesi** decorrenti dall'avvio dell'esecuzione dell'attività. Si rinvia al Capitolato Tecnico, art. 4.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2 REVISIONE DEI PREZZI

In conformità a quanto previsto dall'art. 60 e dall'Allegato II.2-bis del Codice, è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali qualora, durante l'esecuzione del Contratto, si verifichino particolari condizioni oggettive che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo contrattuale.

La revisione si applica nella misura dell'80% della variazione eccedente la suddetta soglia e riguarda le prestazioni ancora da eseguire al momento dell'attivazione della clausola di revisione.

Ai sensi della Tabella D2 di cui all'Allegato II.2-bis al Codice, ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi (PPS), pubblicati sul portale istituzionale dell'ISTAT unitamente alla relativa metodologia di calcolo, validi per le prestazioni associate al CPV prevalente (92534000-3 Servizi salvaguardia della fauna selvatica) relativo al lotto in gara, il cui codice ATECO associato è **91.42.00**.

L'andamento degli indici verrà monitorato dalla stazione appaltante con periodicità trimestrale al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione. La clausola di revisione prezzi viene attivata automaticamente dalla stazione appaltante anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei servizi supera la soglia del 5% dell'importo complessivo contrattuale.

3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste, ex art. 120 comma 9 del codice. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto

Opzione di proroga del contratto, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice: l'Amministrazione si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a mesi 6 (sei) ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, i requisiti di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'Amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo del FVOE che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, in linea con quanto previsto dalla Delibera ANAC 262 del 20.6.2023, punto 12.4, la stazione appaltante si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti anche se non coincidenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

1. fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti la data di indizione della procedura, per un importo complessivo non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 100, comma 11, del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.lgs. 209/2024. L'importo richiesto deve essere indicato dalla stazione appaltante in misura proporzionata e motivata rispetto all'oggetto e al valore dell'affidamento.

La capacità economica e finanziaria è disciplinata dall'art. 100, comma 1, lettera b), e comma 11, del d.lgs. 36/2023. Il requisito di fatturato deve essere riferito al fatturato globale; eventuali esperienze o contratti analoghi devono essere collocati tra i requisiti di capacità tecnica e professionale.

Scelta richiesta: indicare l'importo del fatturato globale richiesto, evitando duplicazioni con i requisiti tecnici. Se si intende richiedere esperienza specifica, utilizzare il paragrafo 6.3.

La comprova del requisito è fornita alternativamente mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali, bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, Modello Unico o Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente, attestante la misura e la tipologia del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'ASVI Sardegna.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Stante la particolare natura e condizione di vita allo stato selvatico dei cavallini della Giara e la presenza sull'altopiano omonimo di altri animali selvatici del demanio e bovini, caprini ed ovini di proprietà privata, l'operatore economico deve dimostrare, ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera c), e comma 11, del d.lgs. 36/2023, il possesso dei seguenti requisiti:

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

- a) aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, a favore di Pubbliche Amministrazioni e/o di Aziende Private, medesimi servizi nel settore oggetto della presente procedura, il cui valore sia almeno pari al valore minimo posto a base di gara;
- b) disporre di personale numericamente e professionalmente adeguato, in possesso dei seguenti requisiti:
- esperienza lavorativa di anni cinque, documentabile, resa in servizi a favore di Pubbliche Amministrazioni, di Aziende Private o svolta autonomamente per i medesimi servizi nel settore oggetto della presente procedura, inerente la cura e/o l'allevamento di equini, le tecniche di coinvolgimento e cattura di cavalli selvatici; i requisiti di cui al presente punto, devono essere posseduti sia dall'operatore economico sia dal personale e/o prestatore di servizi che andranno a svolgere il controllo e monitoraggio dei cavallini.
 - perfetta conoscenza della toponomastica dell'altopiano della Giara;
 - idonea dotazione di mezzi e strumenti e materiali, equipaggiamento per la tele anestesia e cavalli da sella, i quali dovranno aver superato un periodo di quarantena (almeno venti giorni) prima di essere immessi sull'altopiano della Giara;
 - medico veterinario dipendente o prestatore di servizi, in possesso di:
 - o Laurea in Medicina Veterinaria;
 - o iscrizione all'Albo dei Medici Veterinari;
 - o esperienza documentabile di almeno anni cinque nel campo della ippatria, zooprofilassi e dell'epidemiologia delle malattie infettive e diffuse resa a favore di Pubbliche Amministrazioni, di Aziende Private o autonomamente;
 - o esecuzione della teleanestesia: licenza di porto di fucile e Autorizzazione del Questore (legge 110/75 art.2) a detenere ed utilizzare, per scopi scientifici e di zoofilia, cartucce con sostanze narcotizzanti (art.9) che non devono essere cedute a terzi;

La comprova del requisito richiesto di capacità tecnica e professionale, è fornita mediante la presentazione, alternativamente, di:

- certificati di regolare esecuzione, attestazioni rilasciate da amministrazioni o soggetti privati, contratti, fatture o altra documentazione idonea dalla quale risultino in modo chiaro l'oggetto delle prestazioni, il periodo di esecuzione e l'importo dei servizi analoghi dichiarati;
- dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, corredata dalla documentazione disponibile nel FVOE o richiesta dalla stazione appaltante, idonea a comprovare l'effettiva esecuzione dei servizi analoghi.

Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l'oggetto delle attività e delle prestazioni eseguite nel periodo di riferimento, l'importo e il periodo di esecuzione.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale.

Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo **6.3** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano (indicandole dettagliatamente) le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano (a seconda dei casi) se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente. Se l'avvalimento serve ad entrambe le finalità si rimanda a quanto specificato successivamente per la presentazione del contratto.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio (idoneità professionale).

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Nel caso di avvalimento finalizzato sia alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione (**avvalimento qualificante**) che al miglioramento dell'offerta (**avvalimento premiale**) le parti dovranno stipulare **due distinti contratti di avvalimento**: il contratto per il prestito dei requisiti di partecipazione sarà inserito nella **Busta di Qualifica (amministrativa)** mentre quello per il prestito dei requisiti premiali sarà inserito nella **Busta Tecnica**.

Il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Dal contratto deve quindi emergere l'indicazione di un corrispettivo o di un interesse, direttamente o indirettamente patrimoniale dell'ausiliaria. In alternativa (e quindi in assenza di onerosità) deve emergere comunque, in modo chiaro, un interesse proprio dell'ausiliaria).

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice.

L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica (*nel DGUE*) le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

Nei contratti di subappalto o nei sub-contratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto nel paragrafo 3.2 del presente Disciplinare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119 co. 3 del D.lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, *a pena di esclusione*, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto e precisamente di importo pari a **€. 4.918,03 (diconsi euro quattromilanovecentodiciotto/03)**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La **cauzione** è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, intestato alla ASVI Sardegna presso Banco di Sardegna (Tesoreria), specificando la causale del versamento:

La **cauzione provvisoria** deve essere costituita mediante versamento a favore di ASVI Sardegna, effettuato tramite bonifico bancario o altri strumenti di pagamento elettronico, sul conto di Tesoreria presso Banco di Sardegna, specificando la causale di seguito riportata:

Intestatario: ASVI Sardegna (P.IVA/C.F. 02974870905)

IBAN: IT09G0101585000000070854438

Codice SWIFT/BIC (da indicare esclusivamente per i bonifici internazionali): BPHOIT22XXX

Paesi dell'Area SEPA: SARDIT31

Paesi extra Area SEPA: BPHOIT22

Causale: Garanzia provvisoria – SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, GESTIONE, SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE E FAUNISTICO DEI CAVALLINI DELLA GIARA – CIG: BCA17E4063

Il Concorrente dovrà, inserire a sistema (nella piattaforma SardegnaCAT) il documento in formato elettronico dell'avvenuto versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto (Operatore Economico) che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news/garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve **essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.**

ASVI Sardegna - Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS)

C.F. e P.I. 02974870905

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per **240 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 240 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del **10%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni: UNI EN ISO 14001 – UNI ISO 45001 – UNI/PdR 125. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

10. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge, per i lotti in gara, in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il contributo è dovuto, secondo il seguente importo- CIG: BCA17E4063 IMPORTO CONTRIBUTO ANAC € 33,00.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica per effetto del tardivo pagamento causa malfunzionamento della piattaforma Anac, è attivata la procedura di soccorso istruttorio.

Si precisa che l'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma SardegnaCAT secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della Piattaforma, scaricabili dalla sezione "Informazioni" della homepage > "Manuali OE" e tramite il seguente link: <https://sardegnacat.regione.sardegna.it/portalegare/index.php/manuali-oe>.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la sottoscrizione tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata garantisce l'identità del sottoscrittore.

Si chiede, pertanto, anche in considerazione degli adempimenti amministrativi legati all'ostensione della documentazione ai sensi dell'art. 36 del Codice, di **NON ALLEGARE ALCUNA COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ. In caso di allegazione la Stazione Appaltante procederà al trattamento dei dati sulla base del consenso reso con la dichiarazione di cui all'Allegato 2 - Domanda di partecipazione**;

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Relativamente alla documentazione presentata in copia si rimanda alla dichiarazione di conformità all'originale presente nell'Allegato 2, ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

*L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **18:00** del giorno **venerdì 04.09.2026** a pena di irricevibilità.* La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma SardegnaCat.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un **mancato funzionamento** o un **malfunzionamento** della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 Mb per singolo file. La Piattaforma SardegnaCAT accetta preferibilmente file con i seguenti formati: pdf, word, xls, rtf.

Tutti i documenti e i file trasmessi dagli operatori economici devono essere liberamente accessibili e non protetti da password o altre restrizioni che ne impediscano la visualizzazione, la verifica o la valutazione da parte della stazione appaltante.

Qualora sia richiesta la firma digitale del documento, in caso di caricamento di una cartella zippata, la stessa deve essere firmata digitalmente ed è necessario che ogni file inserito all'interno di cartelle zippate venga a sua volta firmato digitalmente in modo separato e individuale.

12. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al paragrafo 1 del presente disciplinare, l'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura ed essere composta dai seguenti documenti:

1. Documentazione Amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14;
2. Offerta Tecnica, di cui al successivo paragrafo 15;
3. Offerta Economica, di cui al successivo paragrafo 16;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma SardegnaCat offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non sono accettate offerte alternative.

Si precisa inoltre che:

Asvi Sardegna - Agenzia per lo sviluppo e la valorizzazione ippica

Sede legale: P.zza Duchessa Borgia, 4 – 07014 Ozieri (SS)

C.F. e P.I. 02974870905

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata, all'indirizzo dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Si precisa che, qualora i campi previsti nelle sezioni configurate in Piattaforma non risultino sufficienti o disponibili, ulteriore documentazione richiesta dal presente disciplinare di gara potrà essere prodotta inserendo eventuale cartella compressa in formato zip.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma, il DGUE deve essere compilato online sulla piattaforma.

Tutta la documentazione amministrativa da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 7 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma SardegnaCAT, nella sezione dedicata alla documentazione amministrativa, per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Allegato 2 - Domanda di partecipazione;
2. DGUE in formato elettronico (da compilare online sulla Piattaforma);
3. Allegato 5 - Modulo attestazione pagamento imposta di bollo;
4. (Eventuale) Procura;
5. Garanzia provvisoria (si rimanda al paragrafo 9 per la descrizione);
6. (Eventuali) Certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
7. (In caso di avvalimento) la documentazione richiesta dal paragrafo 14.4 del presente disciplinare;
8. (Per i soggetti associati) eventuale documentazione di cui al paragrafo 14.5 del presente disciplinare;
9. Copia ricevuta avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
10. Allegato 4 - Dichiarazione antimafia. Ai fini delle verifiche attinenti al rispetto della normativa antimafia, dichiarazione sottoscritta digitalmente attestante l'esistenza di eventuali soggetti conviventi anche "more uxorio" con coloro che ricoprono le cariche di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011. Qualora l'Impresa sia iscritta alla White List potrà essere allegata, in alternativa, copia conforme della comunicazione di avvenuta iscrizione. In caso di partecipazione in RTI o Consorzi ordinari la dichiarazione di cui sopra, dovrà essere presentata da parte di ciascuna impresa facente parte del RTI o Consorzio.
Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65 del Codice, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata sia dal Consorzio sia dalle consorziate indicate come esecutrici.
11. (Allegato 6) - Patto di integrità: tale allegato dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file "Patto d'integrità" in formato p7m, già firmato del Dirigente competente della procedura di gara. In caso di RTI il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento;
12. Allegato 7 - Dichiarazione equivalenza tutele CCNL
13. Allegato 8 - Dichiarazione impegno ex art. 102 dlgs_36_2023;
14. Allegato 9 - Dichiarazione sostitutiva integrazione DGUE operatore Economico

Ogni documento ulteriore potrà essere inserito nella sezione "Allegati generici".

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello di cui all'Allegato 2.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- d. nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. E' richiesta la compilazione dell'Allegato 5 – Modulo attestazione pagamento imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega all'Allegato 5 compilato la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno dell'Allegato 5 e allegare obbligatoriamente al documento copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB: Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

Il manuale per la compilazione del DGUE è disponibile sulla Piattaforma SardegnaCAT nel seguente [link:https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf](https://www.sardegnaecat.it/esop/ita-ras-host/public/documenti/servizi_imprese/registrazione_iscrizione/partecipazione_gare_telematiche/DGUE_operatore_economico.pdf)

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE. Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega, oltre al DGUE:

1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;

2) le dichiarazioni di avvalimento dell'impresa ausiliaria;

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

3) il contratto di avvalimento, anche misto;

4) Allegato 4 – Dichiarazione antimafia.

N.B. Il contratto di avvalimento premiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta, è presentato nell'offerta tecnica.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
 - dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
- a) *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*

a. 1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa)

a. 2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

- b) *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

- b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;
- c) [Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
 - che il provvedimento di sottoposizione a autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da
- d) [Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- e) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- f) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

- g) di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

- h) di avere prestatato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità esplicitate nella guida scaricabile dalla sezione "Informazioni" > "Manuali OE" > "OE_ Presentazione offerta generica" e tramite il seguente link: <https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/27f60b54-8c4f-4c5c-bbdb-625b83a50bc3>

L'Offerta Tecnica dovrà contenere i documenti e gli elaborati tecnici, articolati secondo quanto richiesto nel presente disciplinare.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo **14.1** e deve contenere **la relazione tecnica contenente le proposte tecniche sulle modalità di svolgimento del servizio oggetto dell'appalto.**

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

La relazione dovrà essere predisposta in pagine A4, dattiloscritte in lingua italiana.

Ai fini dell'eventuale rispetto della clausola sociale, il concorrente allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, inoltre ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico assume gli impegni relativi alla stabilità occupazionale del personale impiegato, all'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore e alla garanzia delle pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per persone con disabilità o svantaggiate.

Pertanto l'operatore economico dovrà indicare le modalità con le quali intende adempiere agli impegni assunti, secondo quanto previsto nell'allegato al presente disciplinare.

Tutta la documentazione relativa all'offerta tecnica a cui l'OE è interessato a partecipare dovrà essere fornita in formato pdf che consenta la ricerca all'interno del testo.

La stazione appaltante è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

La Commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

Si precisa sin d'ora che eventuali documenti e/o allegati ulteriori rispetto alle indicazioni riportate nel presente Disciplinare, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.

I documenti allegati devono essere firmati digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione di cui al paragrafo 14.1 del presente Disciplinare. Non è richiesta l'allegazione di un documento di identità o di riconoscimento

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà caricare sulla Piattaforma l'offerta economica secondo le modalità esplicitate nella guida per la presentazione dell'offerta scaricabile dalla sezione "Informazioni" > "Manuali OE", e scaricabile tramite il seguente link: <https://crc.regione.sardegna.it/api/assets/27f60b54-8c4f-4c5c-bbdb-625b83a50bc3> a **pena di inammissibilità** dell'offerta.

L'offerta economica deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1.

L'Operatore Economico deve, **a pena di esclusione**:

Indicare a sistema (secondo quanto previsto nelle istruzioni di gara nel campo "Sconto", la percentuale (%) di ribasso offerto da applicare all'importo posto a base di gara;

Si precisa che il ribasso offerto non può essere pari a 0 (zero).

Sono **inammissibili** le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate o alternative.

Nell'Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

Si raccomanda la massima attenzione, nella redazione di questa sezione ed in particolare di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, **pena l'esclusione dalla procedura**

L'offerta economica è generata automaticamente dalla Piattaforma e deve essere firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 14.1.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi ex art. 108, comma 2 del D.lgs 36/2023. .

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica, è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	CODICE CRITERIO	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI
1	N. addetti al servizio	20	NA	N. di addetti dichiarati nell'offerta tecnica superiore ai 3 addetti	5 punti per ogni addetto superiore ai tre addetti
2	Anni di esperienza degli addetti al servizio	20	AA	N. anni di esperienza di ciascun addetto con esperienza superiore ai 3 anni	1 punto per ogni anno di esperienza eccedente i tre anni per ciascun addetto
3	Anni di esperienza del medico veterinario	30	AV	N. anni di esperienza del medico veterinario con esperienza superiore ai 3 anni	3 punti per ogni anno di esperienza eccedente i tre anni
	Totale	70			

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella "busta telematica B" per ciascun offerente avverrà sulla base della seguente formula:

$$Ti = NA + AA$$

dove:

Ti = punteggio dell'offerta tecnica dell'offerente i-esimo;

NA = (numero addetti dichiarati nell'offerta tecnica – 4) x 10;

AA = $\sum_n (A_n - 2) \times 5$; dove A_n sono gli anni di esperienza dell'addetto n-esimo;

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula (Delibera ANAC n. 1005 del 21/09/2016):

$$Vi = (Ri / Rmax)$$

dove

Vi = coefficiente attribuito all'offerta economica dell'offerente i-esimo;

Ri = ribasso percentuale del concorrente i-esimo;

Rmax= ribasso percentuale dell'offerta economica più conveniente;

Il punteggio dell'offerta economica per l'offerente i-esimo è dato pertanto dalla seguente formula:

$$Pi = Vi \times 30$$

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi complessivi per ogni singolo offerente, quale sommatoria del punteggio relativo agli elementi qualitativi (offerta tecnica) quello relativo agli elementi quantitativi (offerta economica).

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato pertanto dalla seguente formula:

$$Ptot (i) = Ti + Pi$$

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero di 3 componenti, tra gli esperti nel settore appalti, ed esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardano la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Per lo svolgimento del ruolo di commissario interno non è previsto alcun compenso.

Il Responsabile unico di Progetto (RUP) si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica di eventuali offerte anormalmente basse.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno 07.09.2026, alle ore 08:30 e seguenti presso la Sede di Asvi Sardegna – Piazza Borgia n. 4 Ozieri (Apertura buste amministrative).

La Stazione appaltante si riserva di svolgere le operazioni di gara in sedute riservate. La trasparenza dell'azione amministrativa è difatti garantita dalla digitalizzazione della procedura. La piattaforma elettronica che supporta le varie fasi di gara assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte, posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.

Le sedute per l'apertura e valutazione delle offerte tecniche e quelle economiche saranno svolte in sequenza, senza soluzione di continuità; solo nel caso in cui sia necessario fissare le sedute in date differenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

L'utilizzo della Piattaforma garantisce la pubblicità delle sedute e il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 13.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche, relativamente a ciascun singolo lotto, sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede, relativamente a ciascun singolo lotto, all'apertura delle offerte presentate.

La Commissione Giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione Giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle offerte economiche.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

La commissione giudicatrice procede alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto *il miglior punteggio sull'offerta tecnica*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la Commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile del procedimento per la fase di affidamento.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento (se prevista) per l'offerta tecnica

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse, ai sensi dell'art.110 comma 1 del codice, le offerte che in caso di presenza in graduatoria di un numero superiore a tre, che presentano punteggi – sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione – superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, Il Responsabile unico di Progetto (RUP) eventualmente avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, dandone contestuale comunicazione al RUP. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Responsabile del procedimento (RUP), propone alla stazione appaltante l'esclusione delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua

L'aggiudicazione è disposta, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

N.B.: *L'avvenuta stipula del contratto non esime la stazione appaltante dal concludere entro un congruo termine la verifica dei requisiti autocertificati che non è stato possibile verificare entro i termini sopra indicati.*

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti, è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice. e l'ulteriore documentazione richiesta nei documenti di gara.

Se la stipula non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata.

L'imposta di bollo relativa alla stipula del contratto deve avvenire nel rispetto delle modalità e degli importi di cui al provvedimento 240013/2023 del 28 giugno 2023 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate e della Circolare 22/E del 28 luglio 2023 dell'Agenzia delle Entrate.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

L'ASVI Sardegna potrà dare avvio all'esecuzione anticipata del servizio nei casi e con le modalità consentite dalla normativa vigente, anche nelle more della verifica dei requisiti, con clausola risolutiva espressa.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

L'operatore economico che partecipa alla procedura di gara ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante o della RAS e con la partecipazione si impegna, in caso di aggiudicazione, al completo rispetto dei suddetti documenti. Codice di comportamento: <https://delibere.regione.sardegna.it/delibera/116900>

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna – Cagliari.

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto tra le parti sarà competente il Foro di Sassari.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'ASVI Sardegna in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i

Servizio dello sviluppo e valorizzazione delle produzioni equine

dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE.

Si rimanda a quanto stabilito nelle dichiarazioni rese nell'Allegato 2 – Domanda di partecipazione.

Il Direttore del Servizio
f.to Dott. Marco Piras